

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. VI**
n. 2

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

2° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di novembre 1980)

Comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 1980

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA EFFETTUATE
DALLA CORTE DEI CONTI NELLA SECONDA QUINDICINA DEL
MESE DI NOVEMBRE 1980

PARTE I. — DECRETI

Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, n. 4455 in data 18 aprile 1979 concernente il conferimento, per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di insegnamento del corso sdoppiato a Terni di clinica odontoiatrica del professor Girolamo SCOPELLITI.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/S.R./E del 26 novembre 1980 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

Roma, 9 dicembre 1980.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to COLABUCCI

N. 33/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 26 novembre 1980

visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia n. 4455 del 18 aprile 1979 concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di insegnamento del corso sdoppiato a Terni di clinica odontoiatrica del professor Girolamo SCOPELLITI;

vista la deliberazione n. 995, adottata dalla Sezione del controllo nell'adunanza del 4 ottobre 1979, con la quale è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione al decreto rettoriale predetto;

vista la nota n. 3636 del 2 agosto 1980, pervenuta alla Corte dei conti il 10 settembre 1980, con la quale il Ministro per la pubblica istruzione — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 giugno 1980 — ha chiesto che il decreto sopra indicato abbia corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di legge sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del consigliere professor Salvatore Buscema;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti per il decreto che ha formato oggetto della deliberazione n. 995 della Sezione del controllo cui si riferisce sia la richiesta del Ministro per la pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la richiesta del Ministro risulta pervenuta alla Corte quando il Governo, che ha deliberato la richiesta predetta, non era dimissionario;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento della cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei — anche sulla base di numerosi casi analoghi per i quali è stata seguita la stessa procedura — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione del suindicato decreto rettoriale e ad esso va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso testo unico, agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto (articolo 27 testo unico citato).

P. Q. M.

Ordina che il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicato nelle premesse sia ammesso al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE

f.to E. COSTA

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to COLABUCCI

N. 33/S.R/E

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

Pronunzia sul rifiuto del visto e la conseguente registrazione del decreto del Rettore dell'Università di Perugia n. 4455 del 18 aprile 1979, concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di clinica odontoiatrica al professor Girolamo Scopelliti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II — Posizione 23 B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Via BaiamontiR O M A

Prot. n. 3636

Roma, 2 agosto 1980

OGGETTO: *Decreto del Rettore dell'Università di Perugia n. 4455 del 18 aprile 1979 concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di Clinica odontoiatrica al professor Girolamo Scopelliti.*

Con nota n. 2458 del 6 giugno 1980, nota che si allega in copia, questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei ministri di inserire all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — del decreto emesso dal Rettore dell'Università di Perugia in data 18 aprile 1979, n. 4455, concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di Clinica odontoiatrica al professor Girolamo Scopelliti.

Nella riunione del 19 giugno 1980 (vedere verbale allegato in copia) il Consiglio dei ministri ha deliberato che debba aver corso ai sensi dell'articolo 25 sopra richiamato, in merito al decreto rettorale in parola che pure si allega.

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL MINISTRO
f.to SARTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II — Posizione 23 B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GabinettoR O M A

e p.c. AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI

P E R U G I A

Prot. n. 2458

OGGETTO: *Decreto del Rettore dell'Università di Perugia in data 18 aprile 1979, n. 4455, concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di Clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia.*

La Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia ha proposto il conferimento dell'incarico di Clinica odontoiatrica per l'anno accademico 1978-79 per il professor Girolamo Scopelliti.

Questo Ministero con nota n. 1231 del 19 marzo 1979 ha emesso il nulla osta di competenza.

La Delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha tuttavia rimesso alla Sezione di controllo il decreto rettorale di conferimento dell'incarico stesso, ravvisando — deve presumersi sulla base di analoghi casi già verificatisi — una violazione al disposto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 1973.

La Sezione di controllo della Corte dei conti nella adunanza del 4 ottobre 1979 ha ricusato il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in oggetto.

Il Consiglio dei ministri del precedente Governo nella seduta del 29 febbraio 1980 ha deliberato di chiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva del decreto di cui sopra ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Nel frattempo il Governo che aveva formulato la richiesta in parola si è dimesso.

La Corte dei conti ha, quindi, ritenuto di non poter più esaminare a Sezioni riunite un provvedimento la cui registrazione con riserva era stata chiesta da un Governo non più in carica.

Si prega, pertanto, codesta Presidenza di voler nuovamente porre all'ordine del giorno di una prossima riunione del Consiglio dei ministri la questione relativa alla registrazione con riserva del decreto rettorale di cui trattasi.

IL MINISTRO
f.to SARTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1980 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione;
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro della pubblica istruzione, delibera ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) che debba aver corso il decreto rettoriale dell'Università degli Studi di Perugia n. 4455 del 18 aprile 1979, concernente il conferimento dell'incarico di insegnamento di "Clinica odontoiatrica" - corso raddoppiato (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1978-79 ».

Omissis

IL PRESIDENTE

f.to COSSIGA

IL SEGRETARIO

f.to BRESSANI

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 26 giugno 1980.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
f.to illeggibile

DECRETO N. 4455

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 367;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 10 novembre 1978, n. 701;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica odontoiatrica » - corso raddoppiato (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 3 marzo 1978 (prot. n. 13387) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Scopelliti Girolamo;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 18 maggio 1978 e dal Senato accademico di questo Ateneo in data 23 maggio 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978-79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica odontoiatrica » - corso raddoppiato (semestrale) al profesor Scopelliti Girolamo;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione nota n. 1231 del 19 marzo 1979;

considerato che al nominato docente è stata attribuita quale assistente ordinario la retribuzione corrispondente al parametro 443/3a.b. (L. 3.500.253) oltre gli altri assegni di legge;

DECRETA

Per l'anno accademico 1978-79 al professor Scopelliti Girolamo, (cultore della materia) nato il 1° gennaio 1929, assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università l'incarico di insegnamento di « Clinica odontoiatrica » - corso raddoppiato (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Al nominato docente compete per l'incarico di insegnamento predetto dalla data di assunzione del servizio al 30 giugno 1979, previo collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario ricoperta in altra sede, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, la retribuzione annua lorda di lire 3.527.448,75 (parametro 243 - 39° a.b.), l'assegno pensionabile personale annuo lordo di lire 770.400, e l'assegno differenziale annuo lordo di lire 529.600 pari alla differenza tra l'assegno pensionabile annuo lordo di lire 1.300.000 spettante al nominato docente quale assistente di ruolo e quello di lire 770.400 al medesimo attribuito quale professore incaricato esterno, le somme mensili di lire 25.000 (legge n. 112 del 1977) e di lire 10.000 (legge n. 701 del 1978), oltre gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 18 aprile 1979.

IL RETTORE
f.to DOZZA

DELIBERAZIONE N. 995

REPUBBLICA ITALIANA

La

CORTE DEI CONTI

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 4 ottobre 1979

Visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia del 28 aprile 1979, n. 4455, concernente il conferimento per l'anno accademico 1978-79 al professor Girolamo Scopellitti, dell'incarico di insegnamento di Clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia per materia raddoppiata con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni;

vista la nota del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia n. 19379 del 7 maggio 1979 con la quale vengono richiamate le motivazioni svolte nelle precedenti note illustrative, riguardanti gli stessi incarichi per i due anni accademici precedenti, tendenti sostanzialmente a promuovere la pronuncia della Sezione, onde azionare il procedimento previsto dalla legge per la relativa ammissione al visto con riserva;

vista la relazione del Consigliere preposto all'Umbria del 3 luglio 1979;

vista l'ordinanza n. 4606 del 19 settembre 1979 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'adunanza odierna e le ha deferito la pronuncia sull'ammissione al visto e alla conseguente registrazione del decreto sopra indicato;

vista la nota del 19 settembre 1979, con la quale è stata data dalla segreteria della Sezione medesima comunicazione della predetta ordinanza al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero del tesoro e all'Università degli Studi di Perugia;

visto l'articolo 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, Consigliere professor Salvatore Buscema;

non intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione;

ritenuto in

FATTO

Per il tramite della locale Ragioneria regionale dello Stato è pervenuto alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria il decreto 18 aprile 1979, n. 4455, con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ha conferito, per l'anno accademico 1978-79, l'incarico di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia, per materia raddoppiata, con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni, al professor Girolamo Scopellitti.

Con tale provvedimento viene prorogato per l'anno accademico 1978-79 lo sdoppiamento, con sede di insegnamento presso l'Ente ospedaliero di Terni, già disposto nei tre precedenti anni accademici.

Nei predetti tre anni, la Sezione del controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai decreti con i quali vennero conferiti i relativi incarichi di insegnamento, i decreti rettorali sono stati poi registrati con riserva, previa deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

In data 14 maggio 1979 è pervenuta alla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria la nota, n. 19379, datata 7 maggio 1979, con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia — nel presupposto che trattasi di atti aventi identico contenuto di quelli adottati negli anni precedenti e dopo aver fatto richiamo alle proprie argomentazioni svolte in quelle sedi — ha chiesto che, per l'esame degli atti sopra indicati, sia applicata la procedura prevista dall'articolo 24 del 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

La Delegazione, esaminati gli atti per quanto attiene il profilo generale della questione, ha riscontrato che gli stessi appaiono conformi a legge, fatto salvo, ovviamente, l'aspetto relativo al dislocamento dell'insegnamento in altra sede; situazione di fatto identica a quella che ha dato luogo per gli anni precedenti, alle pronunce di ricusazione del visto da parte della Sezione del controllo, come sopra ricordati.

Poichè il Rettore dell'Università, con la citata nota, ha già espresso l'avviso dell'Amministrazione in ordine alla legittimità del provvedimento in esame, il Consigliere preposto alla Delegazione ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, per il deferimento della questione all'esame della Sezione del controllo, ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, sopra richiamato.

Con ordinanza 19 settembre 1979, il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione del controllo per l'odierna adunanza.

Detta ordinanza, con nota n. 4679 del 19 settembre 1979, è stata dalla segreteria della Sezione portata a conoscenza del Ministero della pubblica istruzione, dell'Università degli Studi di Perugia, del Ministero del tesoro - Gabinetto e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro della pubblica istruzione ha fatto pervenire alla Sezione la nota n. 4254 del 1° ottobre 1979, con la quale, richiamati i precedenti, sostiene che « deve, ora ritenersi che, una volta intervenuta la registrazione con riserva degli incarichi sdoppiati, si vengono a consolidare gli sdoppiamenti stessi, della cui sussistenza si è venuta gradualmente riconoscendo la necessità ».

« Definitivamente, acquisita, quindi, a seguito della registrazione con riserva, tale situazione di raddoppio, ne discende che l'efficacia dei decreti rettorali così registrati, deve permanere fino a quando sussistano i presupposti obiettivi che hanno indotto ad attivare gli sdoppiamenti: mentre, cioè, per la parte relativa al conferimento dei singoli incarichi — se non stabilizzati — l'efficacia della registrazione ha validità annuale, per la parte, invece, che riguarda gli sdoppiamenti in sé, l'efficacia stesa mantiene tutta la validità fino a quando permangono i presupposti di cui sopra.

Gli sdoppiamenti, pertanto, dovrebbero continuare ad essere attivati sino a che sia comprovato il perdurare delle necessità per le quali gli stessi sono stati concessi.

Sembrirebbe, quindi, che anche per il decreto del Rettore dell'Università di Perugia in data 18 aprile 1979, n. 4455, non possa sussistere, oramai, più alcun ostacolo acchè venga ammesso al visto e alla registrazione ».

All'adunanza odierna non sono intervenuti i rappresentanti dell'Amministrazione.

Considerato in

DIRITTO

Il provvedimento sottoposto all'esame della Sezione presenta gli stessi vizi di legittimità che hanno condotto alla riconsiderazione del visto ai decreti indicati nelle deliberazioni n. 708 del 22 luglio 1976, n. 772 del 21 aprile 1977, n. 783 del 13 giugno 1977, n. 823 del 1° novembre 1977, n. 873 del 18 maggio 1978, n. 928 del 7 dicembre 1978, n. 943 del 1° febbraio 1979, n. 991 del 28 giugno 1979.

I motivi di diritto contenute nelle predette deliberazioni si intendono qui integralmente riprodotti. In particolare va ribadito che il vizio di legittimità, che non ha consentito — e non consente tuttora — di ammettere al visto i decreti relativi al conferimento di incarichi di insegnamento in sede diversa da quella dell'Ateneo, riguarda la violazione della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, laddove è fatto divieto di istituire nuovi corsi di insegnamento, oltre che nuovi corsi di laurea, distaccati in sede diversa da quella propria della Università. Pertanto il provvedimento indicato in epigrafe non risulta conforme a legge.

Le argomentazioni contenute nella nota del Ministro della pubblica istruzione sono le stesse contenute in precedenti memorie ritenute infondate da questa Sezione nelle deliberazioni sopra citate.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto indicato in epigrafe.

IL PRESIDENTE
f.to COSTA

IL RELATORE
f.to BUSCEMA